

STATUTO

**ISTITUTO SCOLASTICO
PARITARIO GIARDINO
D'INFANZIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPESENNA CE VIA FABOZZI 69

Numero REA: CE - 180257

Codice fiscale: 02532610611

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

al rep.n. 14188/10980

del Dr. Brienza

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. È costituita, ai sensi della l. n. 381/1991, la Società cooperativa denominata
**"ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".**

1.2 La società ha sede nel Comune di CASAPESENNA (CE).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al punto 1.2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative mentre spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Art. 2 (Durata)

2.1 La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della l. n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della l. n. 381/1991 ivi incluse le attività richiamate di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), l) e p) del d.lgs. n. 112/2017 e mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) della l. n. 381/1991.

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) l. n. 381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, col necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, ed in ogni caso prevedendo la sintesi funzionale degli ambiti di azione mediante, a titolo non esaustivo, percorsi di formazione lavorativa che, a partire dalla presenza di competenze trasversali e specialistiche nei vari servizi di tipo a), possono condurre sia alla realizzazione di inserimenti lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attivazione di convenzioni e tirocini di formazione o inserimento presso le aziende del territorio, nonchè mediante lo svolgimento delle attività di prestazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) strutturati e finalizzati nel contempo all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate ex art. 1 lett. b) della legge.

Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da tenere distinti i due ambiti di azione della lett. a) e lett. b) dell'art. 1 l. n. 381/1991 al fine della dimostrazione del raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta applicazione delle provvidenze e misure agevolative proprie previste dalla disciplina vigente.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci cooperatori continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa,

oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.5 Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 la società, in quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di "impresa sociale".

3.6 Ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, ove non derogate ed in quanto compatibili si applicano alla società, anche in quanto cooperativa sociale, le norme del terzo settore.

3.7 In quanto compatibili con le norme speciali suddette, si applicano altresì:

- le norme relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile ed in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

La cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/91 che rispetti le norme di detta legge è qualificabile a mutualità prevalente ex art. 111 septies disp. att. c.c.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di effettuare, nel settore dei servizi educativi:

- la gestione di attività educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere e grado, quali: attività di scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e attività di scuola secondaria di secondo grado, parificate, inoltre paritarie e non, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- la gestione di orsi di recupero istruzione scolastica;
- la gestione di corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità;
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asili nido, doposcuola, servizi di informazione, formazione ed orientamento);
- la gestione di baby parking, campi estivi, ludoteche, laboratori di educativa territoriale ed altre strutture con carattere ludico e animativo, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero;
- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico e culturale, tra gli altri corsi di danza, di musica, canto, teatro;
- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (specialistica e di integrazione);
- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;
- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune);
- la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;
- la promozione della formazione, dell'orientamento e del tutoraggio universitario, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione per approfondire le conoscenze e le capacità professionali, e la formazione di esperti settoriali;
- la realizzazione, organizzazione, conduzione, allestimento, gestione ed esercizio di centri, parchi a tema e di divertimento, complessi, impianti e attrazioni (anche singole) per lo svago popolare e strutture ricreative per il tempo libero e per il divertimento in genere;
- l'organizzazione e l'allestimento di programmi, eventi, feste, ricorrenze, manifestazioni, stabili e/o viaggianti, in qualsiasi settore della cultura e dello spettacolo.
- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso studi e ricerche e la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici,

riviste, libri, anche in forma elettronica.

La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) della l. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo:

- l'attività di somministrazione bevande e alimenti, servizio di mensa, anche connessa alle attività tipiche, gestione "buvette" (bar/caffetteria/ristorazione veloce);
- la gestione di attività promozionali di carattere culturale, turistico ed artistico con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, con relativo servizio di accoglienza, catering.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, Commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche maggiori di età e legalmente capaci di agire appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci "lavoratori svantaggiati" così come definiti dalla l. n. 381/1991;
- c) le persone che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa in qualità di "soci utenti" in quanto bisognose di intervento sociale in linea con quanto previsto all'oggetto sociale.

I soci appartenenti a distinte categorie come previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 112/2017 sono annoverati in altrettante categorie di soci, anche agli effetti degli artt. 2376, 2540 e 2542 del codice civile oltre alla categoria speciale di cui al successivo articolo 6 (sei).

5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lett. a) del c. 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lett. b) del c. 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e partecipazioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di partecipazione del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

Art. 9 (Intrasferibilità tra vivi delle partecipazioni)

9.1 La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma, del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, spetta ai soci il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. da esercitarsi con un preavviso minimo di 180 (centootanta) giorni.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che

lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142/2001 e successive modifiche e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che iniscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per causa imputabile al socio stesso (licenziamento per giusta causa e/o motivi disciplinari, per giustificato motivo o mancato superamento del periodo di prova; in quanto il socio non presenti più i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico) ovvero in dipendenza di condizioni oggettive che non consentano la ricollocabilità del socio stesso, entro i termini previsti dalla vigente normativa o prassi, nell'ambito dei servizi gestiti dalla società (perdita di appalto da parte della cooperativa o interruzione della commessa per forza maggiore protratta per lungo tempo).

In ogni caso in considerazione della prevalenza del "rapporto associativo" sul "rapporto di scambio mutualistico" deve ritenersi escluso qualsiasi automatismo nell'esclusione del socio in conseguenza del venir meno del rapporto di lavoro o di

impiego in cui lo stesso era impegnato. Su tale previsione vigileranno gli organi di controllo interno riferendo in merito alla sua osservanza all'assemblea.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, c. 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio il rapporto sociale si soglie rispetto alla partecipazione del socio ed agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

Per il rimborso dovuto, i successori del socio defunto dovranno allegare alla domanda di liquidazione un atto notorio ed eventuale documentazione fiscale ove prevista dalla legge.

16.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

16.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci)

cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI VOLONTARI**

Art. 18 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

18.1 Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

18.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

18.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

18.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

18.6 Il socio volontario, ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; le attività prestate e i rimborsi delle spese sostenute dai soci volontari, saranno regolati da regolamento interno.

18.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

18.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art. 19 (Norme applicabili)

19.1 Oltre ai soci cooperatori e ai soci volontari, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

19.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della l. 31.1.1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa l. n. 59.

19.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 20 (Requisiti, conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

20.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

20.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 500,00 (cinquecento).

Art. 21 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della loro emissione, le partecipazioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

22.1 L'assegnazione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse in futuro;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote suddette.

22.3 Il voto spettante alle quote dei soci sovventori nell'assemblea generale non può eccedere quanto di seguito previsto in proporzione del capitale sottoscritto:

- fino ad €. 20.000,00 - 1 voto;
- da euro 20.000,00 fino ad €. 40.000,00 - 2 voti;
- da euro 40.000,00 fino ad €. 60.000,00 - 3 voti;
- da euro 60.000,00 fino ad €. 80.000,00 - 4 voti;
- da euro 80.000,00 ed oltre massimo 5 voti.

22.4 In ogni caso i soci finanziatori non possono assommare più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea; in caso di superamento di tale limite per qualunque causa, i voti dei soci finanziatori saranno proporzionalmente ridotti fino a rientrare in detto limite come previsto nel successivo articolo 43.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle partecipazioni a norma del precedente articolo.

23.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

Art. 24 Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

24.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli altri titolari di partecipazione cooperativa;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.5 lett. a) e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle partecipazioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 29.3;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

24.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 (Bilancio di esercizio - bilancio sociale)

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

25.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del

riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione dei titoli dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle partecipazioni dei soci cooperatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

25.5 L'assemblea approva annualmente anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 D.L. n. 112/2017.

Tale bilancio sociale tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed evidenzia ogni altro aspetto che si riflette sulla dimensione sociale in cui opera la società. Il bilancio sociale deve essere a cura dell'organo amministrativo depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società e negli altri modi ritenuti opportuni.

Art. 26 (Ristorni)

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, su proposta dell'organo amministrativo, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta, e conto economico;
- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 27 (Qualificazione e competenze)

27.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

27.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle partecipazioni e titoli destinati ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del

diritto di opzione;

8) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

9) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

27.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 52.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

27.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 28 (Convocazione dell'assemblea)

28.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.

28.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

28.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.

28.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 29 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

29.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

29.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

29.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 30 (Assemblea totalitaria)

30.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

30.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 31 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

31.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

31.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.3 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

32.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

32.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 33 (Norme per il computo dei quorum)

33.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

33.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

33.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

33.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art.34 (Diritto di voto)

34.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

34.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

34.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, è riconosciuto un solo voto qualunque sia il capitale posseduto.

34.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

34.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti più di due voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Art. 35 (Rappresentanza del socio in assemblea - intervento per delega)

35.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono

dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

35.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

35.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

35.4 La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

35.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 36 (Presidente e segretario dell'assemblea)

36.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

36.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

36.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

36.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

36.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

36.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 37 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

37.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

37.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti ubicati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di cinque soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli aventi diritto possano recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

37.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 38 (Voto per corrispondenza)

38.1 È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

38.2 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 39 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

39.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

39.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 40 (Composizione dell'organo amministrativo)

40.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

40.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

40.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una

durata differenziata per i diversi amministratori.

40.4 Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 41 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

41.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

41.2 In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

41.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.4.

Art. 42 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

42.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

42.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- e) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- f) l'ammissione di nuovi soci;
- g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- h) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 43 (Presidente del consiglio di amministrazione)

43.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

43.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

43.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 44 (Organi delegati)

44.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

44.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

44.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

44.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

44.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

44.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)

45.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

45.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (ove presente) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci, se nominati.

45.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

45.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

45.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

45.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

45.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

45.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 46 (Integrazione del Consiglio)

46.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (ove presente), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

46.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

46.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dallo stesso o dal collegio sindacale (ove presente), il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

46.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 47 (Compensi agli Amministratori)

47.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

47.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente.

47.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

47.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 48 (Rappresentanza)

48.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

48.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 49 (Nomina e requisiti)

49.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta facoltativa dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

49.2 La deliberazione dell'assemblea di partecipazioni destinate a sovventori o soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 51.3.

49.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

49.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

49.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 50 (Funzioni e poteri)

50.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

50.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, c. 3, c.c.

50.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

50.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

50.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

50.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

50.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

50.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 51 (Controllo legale dei conti)

51.1 Il controllo legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo legale dei conti a un revisore o a una società di revisione, nel qual caso l'uno e l'altra dovranno essere iscritti nel registro dei revisori ed in possesso dei requisiti di legge.

Il controllo contabile può essere esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, dal collegio sindacale oppure da un revisore contabile, o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

Il collegio sindacale quando esercita il controllo contabile è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, l'assemblea determina il compenso per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Si applicano al Revisore ovvero alla società di revisione le norme previste in materia dalla legge.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento anticipato)

52.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per volontà dei soci;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

52.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)

53.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.5, lett. c);
- a rimborso delle quote dei soci finanziatori e dei titolari di strumenti di partecipazione finanziaria nei limiti delle previsioni di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

54.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei

buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

54.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 55 (Rinvio)

55.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

55.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

TITOLO XII CONTROVERSIE

art. 56 (Arbitrato)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, le controversie relative a diritti disponibili e per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero che dovessero insorgere tra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori, nonché tra i singoli soci, saranno risolte da un arbitro unico nominato da presidente della camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. ove ha sede la società. Ove questi non provveda alla nomina entro 60 (sessanta) giorni, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità, con lodo non impugnabile, salvo quanto stabilito dall'articolo 36 del citato decreto.

F.to: MANNO LUISA

F.to: VINCENZO BRIENZA Notaio

23 di 23